



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Affari legali, Contratti e Provveditorato
Ufficio Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO INTEGRATO A FAVORE DI
ALUNNI/STUDENTI DISABILI SENSORIALI DELLA VISTA E DELL'UDITO
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

A.S. 2017/2018

CIG: 7154552B13

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 - IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

ART. 6 - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 11 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 13 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

ART. 15 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 17 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 21 - RECESSO

ART. 22 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 25 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 26 - CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI FINALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto scolastico integrato a favore di alunni/studenti disabili sensoriali della vista e dell'udito residenti nel territorio della provincia di Treviso e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando i percorsi formativi di soggetti con disabilità visive e uditive frequentanti le istituzioni scolastiche sopra precisate, mediante interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento per favorire l'integrazione scolastica e sociale.

Il servizio dovrà svolgersi secondo le prescrizioni contenute negli articoli che seguono e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dall'inizio dell'a.s. 2017/2018 e fino al suo termine, come previsto per i diversi ordini di scuola e grado e secondo il calendario scolastico regionale e le indicazioni delle Istituzioni scolastiche. Dovrà inoltre essere garantito, su richiesta della stazione appaltante, l'erogazione del servizio fino alle prove d'esame di conclusione dei corsi di studio.

Si precisa che, ai sensi della L.R. n.30/2016 e della DGR n.949/23.06.2017, dal 01.01.2018 la Regione del Veneto subentrerà a tutti gli effetti alla Provincia di Treviso nel contratto conseguente all'aggiudicazione della presente procedura di gara e, quindi, in particolare, nella gestione del servizio stesso e dei relativi aspetti economici (pagamenti, ecc.).

Negli atti della presente gara, pertanto, per "stazione appaltante/aggiudicante" e "amministrazione" deve intendersi Provincia di Treviso fino al 31.12.2017 e Regione del Veneto dal 01.01.2018 fino al termine dell'appalto. Analogamente i riferimenti alla Provincia di Treviso/Amministrazione Provinciale devono intendersi dal 01.01.2018 sostituiti da "Regione del Veneto".

I dati dei rispettivi referenti verranno comunicati con adeguate tempistiche e modalità.

ART. 3 - IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

L'importo stimato complessivo del servizio è pari, per il periodo previsto, a presunti € 1.156.250,00.= oltre all'Iva, così determinato: € 18,50.= x 62.500 ore.

Non sono presenti oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza.

Si precisa che i quantitativi orari sono da considerarsi puramente indicativi. Pertanto, potranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte senza che la Ditta affidataria possa avanzare alcuna pretesa, neppure di natura risarcitoria, qualora non venisse raggiunto il citato monte ore complessivo. Il monte ore è stato determinato con riferimento ad una media annuale di ore di prestazioni ed ha valore puramente indicativo.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo orario a base d'asta.

Il prezzo orario offerto dovrà essere comprensivo dei costi di mano d'opera, oneri fissi, oneri riflessi, contributi nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nonché di quant'altro sia necessario all'espletamento del servizio.

Il monte ore settimanale medio per ciascun assistito è stabilito in n.11.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 è di Euro 1.271.875,00.= IVA esclusa, comprensivo di quanto previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 nel limite massimo del 10% dell'importo del contratto in aumento e del 20% dell'importo del contratto in diminuzione.

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Gli utenti beneficiari del servizio nel periodo considerato si stimano in n.154, di cui n.65 affetti da disabilità visiva e n.89 da disabilità uditiva.

Nel corso dell'anno scolastico la stazione appaltante potrà accogliere eventuali ulteriori richieste di attivazione del servizio.

Il servizio consiste in interventi individualizzati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento, da realizzare in ambito domiciliare e/o scolastico con il contributo professionale di mediatori/educatori, a sostegno delle attività che si ricollegano alla programmazione scolastica relativa all'ordine e grado di scuola frequentato dallo studente.

Il servizio deve essere effettuato in coincidenza con il calendario scolastico e deve essere svolto in via prevalente in ambito scolastico. L'articolazione dell'orario di lavoro deve essere concordata con la famiglia e/o con l'Istituto scolastico e con l'Ufficio Politiche Sociali dell'aggiudicante.

Il monte ore settimanale medio per ciascun assistito è stabilito in n.11 con le seguenti precisazioni:

- agli utenti frequentanti la scuola dell'infanzia potranno essere assegnate massimo 10 ore settimanali e la prestazione dovrà essere svolta esclusivamente in ambito scolastico;
- agli utenti plurihandicap gravi potranno essere assegnate massimo 8 ore settimanali e la prestazione di norma dovrà essere svolta esclusivamente in ambito scolastico.

Non è consentita la compresenza del mediatore con altre figure professionali (insegnante di sostegno, operatore addetto all'assistenza, ecc.). Gli interventi in orario scolastico e la conseguente determinazione del monte ore assegnabile devono quindi essere valutati dal soggetto affidatario con riferimento alla presenza o meno di altre figure che seguono l'alunno in classe individualmente ed esclusivamente per le attività legate al processo educativo/formativo ovvero di apprendimento/insegnamento e al numero di ore dalle stesse figure svolto. Possono essere pertanto effettuate riduzioni del monte ore assegnato qualora la presenza di tali figure non consenta una programmazione oraria utile ai fini didattici/educativi.

Gli operatori impiegati nel servizio, in accordo a quanto indicato nella programmazione didattica, avranno il compito di:

- predisporre - entro il 15 ottobre 2017 - un progetto educativo per l'anno scolastico 2017/2018 a favore dell'utente assegnato. Tale progetto dovrà essere consegnato alle famiglie ed all'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante;
- predisporre - entro il 31 maggio 2018 - un progetto educativo per il successivo anno scolastico a favore dell'utente assegnato. Tale progetto dovrà essere consegnato alle famiglie ed all'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante;
- predisporre il materiale didattico e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
- avviare gli assistiti, se da essi richiesto, all'uso di strumenti tiflotecnico-pedagogici e informatici;
- instaurare e mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso;
- collaborare con la famiglia per favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'assistito;
- raccogliere e trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine da questa indicata, i dati e la documentazione necessaria per la trascrizione in formato ingrandito/braille/digitale dei testi scolastici.

Il personale impiegato dovrà svolgere esclusivamente i compiti istituzionali a cui è demandato il servizio, ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il servizio e tutte le relative attività dovranno essere svolte in costante coordinamento con l'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante, che durante la sua esecuzione impartirà direttive specifiche sugli interventi e valuterà eventuali richieste degli utenti sulle modalità di suo svolgimento decidendone o meno l'accoglimento.

I rapporti con le famiglie degli utenti saranno di competenza esclusiva dell'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante, salvo eccezioni autorizzate.

Le modalità di eventuale recupero delle ore di servizio eventualmente non effettuate sono consentite soltanto per le motivazioni e con le modalità e tempistiche specificamente stabilite dall'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante, a cui l'affidatario dovrà strettamente attenersi.

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di un proprio sistema di controllo delle presenze dei mediatori impiegati nel servizio e fornirne mensilmente rendicontazione alla stazione appaltante.

Per orario di servizio si intende quello svolto dal personale per le prestazioni sopra indicate, con esclusione di quello necessario per il raggiungimento delle varie sedi di servizio. Inoltre, si considera quale orario di servizio l'attività di partecipazione alle riunioni periodiche per la programmazione ed il coordinamento dell'attività.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Al fine di garantire a ciascun assistito un progetto individuale di intervento per la realizzazione di una personale ed adeguata programmazione scolastica rispondente alle necessità e alle scelte compiute dalla famiglia, il personale impiegato nel servizio di supporto scolastico integrato a favore di disabili della vista e dell'udito (mediatore/educatore) dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- a. diploma di scuola secondaria di II° e comprovata esperienza documentabile, almeno quinquennale, nell'assistenza allo studio a favore di alunni disabili della vista e dell'udito;
- b. perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, secondo i parametri definiti al livello C2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);
- c. una preparazione congrua all'indirizzo di studi prescelto dagli assistiti che frequentano la scuola secondaria di II° grado.

La Ditta affidataria si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dalla precedente gestione nelle attività del servizio in oggetto salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013).

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la stazione appaltante, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, relativi al personale stesso.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, l'affidatario è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

Oltre ai mediatori/educatori, il gestore dovrà garantire l'impiego del seguente personale per l'effettuazione del servizio:

- un coordinatore educativo che garantisca, in particolare, la stesura del progetto individuale di intervento per ciascun utente; il coordinamento, supporto e supervisione agli operatori impiegati; il rispetto delle disposizioni dell'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante; i rapporti tra il gestore ed il citato ufficio con partecipazione anche ad incontri, riunioni, ecc; l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale degli operatori; la realizzazione di riunioni di equipe con gli operatori;
- un referente amministrativo che garantisca la puntuale trasmissione della documentazione amministrativa/rendicontativa richiesta dalla stazione appaltante; la cura di tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi inerenti al servizio; i rapporti con il preposto Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante;
- un responsabile generale del servizio che garantisca in particolare la corretta e regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle disposizioni degli atti di gara, dell'offerta presentata e delle disposizioni della Stazione Appaltante; i rapporti tra il gestore e l'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante con partecipazione anche ad incontri, riunioni, ecc.

Il coordinatore educativo ed il referente amministrativo potranno coincidere nella stessa persona.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, a proprio carico, su richiesta della stazione appaltante, la consulenza di personale specialistico (foniatri, oculisti, ecc.) per la valutazione di particolari casistiche.

ART. 6 - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili effettuati dall'affidatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati.

In tale sua qualifica, l'affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici.

Dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti.

In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall'affidatario alla stazione appaltante. L'affidatario dovrà inoltre attuare e rispettare quanto prescritto dall'Allegato B al D.Lgs. 196/2003, denominato "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, l'affidatario provvederà alla nomina - per iscritto - di propri dipendenti e collaboratori che assumeranno la qualità di "incaricati del trattamento dei dati", specificando analiticamente l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e assicurando agli incaricati un'adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza.

L'elenco degli incaricati e la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato con frequenza almeno annuale.

L'affidatario è tenuto ad assicurare un'adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri incaricati del trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

I dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato d'Appalto.

Trattandosi di dati personali e/o sensibili, l'affidatario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua di dati e informazioni da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

Il processo, le modalità e i formati dei dati personali e/o sensibili da acquisire - anche tramite web o altri mezzi - dovranno essere concordati con la stazione appaltante. In particolare, la modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, e dovranno essere concordati per iscritto con la stazione appaltante.

PROPRIETÀ DEI DATI

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'affidatario, i dati faranno sempre capo alla stazione appaltante e, pertanto, non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall'affidatario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento la stazione appaltante ne faccia richiesta.

Dopo averli restituiti, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici dell'affidatario. La cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.

Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di dati necessari ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale ed amministrativa, purché debitamente comprovati.

DIVIETO DI INVIO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI

Viene fatto esplicito divieto all'affidatario di inviare messaggi pubblicitari, commerciali promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto se non preventivamente concordato e autorizzato per iscritto da parte della stazione appaltante.

RICHIESTE DI ACCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELL'ART.7 DEL D.LGS. 196/2003

Nel caso l'affidatario riceva da parte dei cittadini o comunque degli interessati, delle richieste di accesso ai dati ai sensi delle due succitate leggi, le richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso per il seguito di competenza.

VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali situazioni di rischio o criticità e a relazionare almeno annualmente alla stessa sulle misure di sicurezza adottate.

L'affidatario riconosce alla stazione appaltante il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati.

ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dalla stazione appaltante in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art.26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di attività prestata a domicilio degli assistiti o presso gli Istituti scolastici.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.142 comma 5 bis non è previsto il termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art.20;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art.16;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificato al successivo art.12.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di servizio prestate nel mese, con allegata distinta delle ore effettuate dal singolo operatore suddivisa giorno per giorno e per sede del servizio.

Le fatture, intestate a Provincia di Treviso, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio e dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209 L. 24.12.2007 n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è: **UFAXPW**.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 "Split Payment"; le fatture devono riportare pertanto la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972".

Considerato il subentro nel contratto della Regione del Veneto dal 01.01.2018, verranno successivamente fornite le necessarie diverse informazioni per le relative fatturazioni.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previa verifica della regolarità, effettuata sulla base di prospetto orario contenente le ore svolte.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art.18del presente capitolato.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

ART. 11 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo orario si intende imm modificabile nel periodo di validità del contratto.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il soggetto affidatario si obbliga, oltre che ad assicurare il servizio in oggetto dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso con le modalità stabilite e con l'impiego di personale avente i requisiti richiesti, a:

1. impegnarsi a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dalla precedente gestione nelle attività del servizio in oggetto salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013).
2. assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno eventualmente arrecato all'Amministrazione Provinciale in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. L'affidatario è sempre responsabile sia verso la Provincia di Treviso, sia verso terzi della qualità del servizio fornito (vedi art.16);
3. rispondere direttamente dei danni a persone o cose comunque arrecati nell'esercizio del servizio. A tal fine esso sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, da produrre in copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio, contro danni a persone o cose con massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (vd. art.16);
4. provvedere ad organizzare specifici momenti di formazione sulle tematiche inerenti il servizio ed, in particolare, la disabilità sensoriale. La formazione dovrà essere effettuata in modo da non arrecare disfunzioni al servizio;
5. assicurare nel corso dell'anno scolastico momenti di supervisione e coordinamento rivolti agli operatori;
6. presentare alla stazione appaltante il curriculum di ciascun operatore con le seguenti modalità:
 - a)- all'inizio dell'anno scolastico, unitamente all'elenco degli operatori che espletano il servizio, così come previsto al successivo punto 10a;
 - b)- entro 48 ore dall'assegnazione nel caso di nuove assunzioni, sostituzioni o nuove assegnazioni, così come previsto al successivo punto 10b;
7. garantire la continuità del rapporto già esistente tra i singoli operatori e gli utenti, previo accertamento della reciproca accettazione famiglia-operatore;
8. individuare, per le sostituzioni o nuove assegnazioni, un operatore in possesso delle competenze educativo-professionali e dei requisiti richiesti dallo specifico caso, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9;
9. nel caso di sostituzioni o nuove assegnazioni, garantire la presenza del nuovo operatore entro il limite massimo di 6 giorni lavorativi decorrenti da:

- per le sostituzioni: dalla data di dimissioni dell'operatore, dimissioni che dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via mail entro 48 ore dal giorno in cui l'operatore avrà rassegnato le dimissioni;
 - per le nuove assegnazioni: dalla data di comunicazione via mail da parte della stazione appaltante;
10. comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco degli abbinamenti operatore-assistito:
 - a)- entro e non oltre 10 giorni dall'inizio delle attività didattiche;
 - b)- entro 48 ore dall'aggiornamento, per le sostituzioni o nuove assegnazioni nel corso d'anno;
 11. disporre di una propria sede operativa con competenze decisionali nel territorio della provincia di Treviso, ovvero impegnarsi ad attivarla entro venti giorni dall'avvio del servizio, dotata di un recapito telefonico, di fax ed e-mail;
 12. predisporre e trasmettere al Settore Politiche Sociali della Provincia di Treviso, entro fine ottobre, una tabella riepilogativa del piano di lavoro settimanale definitivo di ciascun operatore;
 13. trasmettere, al termine di ogni mese di servizio:
 - un prospetto analitico delle ore mensili prestate da ogni operatore, suddivise giorno per giorno e per sede di servizio;
 - le Schede Registro Intervento di ciascun operatore, firmate dallo stesso e controfirmate giornalmente dall'utente del servizio se maggiorenne ovvero dal genitore o dal Dirigente scolastico/insegnante, in relazione alla sede di effettuazione dell'intervento. Il modello della Scheda Registro dovrà essere previamente concordato con la stazione appaltante all'inizio dell'anno scolastico;
 - relazione del referente del servizio in cui si garantisce la corretta e regolare esecuzione dello stesso per il mese in questione rispetto agli atti di gara ed all'offerta presentata, e si precisa il totale delle prestazioni effettuate;
 14. comunicare, prima dell'inizio dell'appalto: il domicilio ed i relativi recapiti telefonici e di fax; il nominativo dei referenti del servizio (responsabile generale; referente amministrativo; coordinatore educativo. Queste due ultime figure possono anche coincidere in un'unica persona);
 15. comunicare, su richiesta della stazione appaltante, i seguenti dati: numero operatori impiegati, livelli di inquadramento, qualifiche, scatti di anzianità maturati per ciascuno, formazione effettuata;
 16. rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spetta alla Stazione Appaltante:

1. l'espletamento delle attività necessarie per la valutazione e l'eventuale accoglimento delle richieste di supporto scolastico;
2. la trasmissione all'affidatario dell'elenco degli utenti, corredato dalle seguenti informazioni:
 - notizie anagrafiche dell'alunno;
 - scuola di iscrizione per l'anno scolastico di riferimento;
 - disabilità accertata;
 - indicazione dell'operatore addetto al servizio attualmente assegnato;
 - eventuali richieste specifiche da parte della famiglia.

Tali dati potranno essere comunicati dall'affidatario esclusivamente all'operatore assegnato all'utente a cui i dati si riferiscono.

Verranno inoltre trasmesse variazioni e nuove richieste pervenute successivamente alla trasmissione dell'elenco degli assistiti.

3. richiedere all'affidatario, con nota scritta, la sostituzione dell'operatore in caso di verificata inadeguatezza del servizio svolto. La sostituzione dovrà essere effettuata con le modalità e i tempi indicati all'art.12.

E' inoltre facoltà della stazione appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di effettuare controlli a campione.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

La stazione appaltante verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

La stazione appaltante potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, verranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Nell'ottica del miglioramento continuo del servizio e in collegamento con strategie e strumenti di programmazione e vigilanza dei servizi, la stazione appaltante procederà a verificare la qualità del servizio mediante strumenti di misurazione e di controllo della qualità erogata (Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004-G.U. n. 80 del 5 maggio 2004).

Il monitoraggio sarà effettuato una volta l'anno mediante:

- a) un questionario somministrato alle famiglie degli studenti, volto a definire il livello di soddisfazione in relazione alle prestazioni ricevute;
- b) la valutazione della qualità nella gestione del servizio, espressa dall'Amministrazione.

Le informazioni raccolte permetteranno di misurare il livello di qualità percepito, in relazione a specifici parametri di valutazione della qualità del servizio nel suo complesso.

ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio in oggetto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata la stazione appaltante.

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto, che copra i seguenti rischi:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: almeno euro 10.000.000,00 quale limite per sinistro.

Dovrà essere coperta:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti;
- la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: almeno euro 10.000.000,00 quale limite per sinistro.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga, e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà conservare e presentare, su richiesta dell'Amministrazione, copia quietanzata dell'attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra.

ART. 17 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che per l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

L'affidatario dovrà assicurarsi che il proprio personale sia in regola con quanto disposto dal D.Lgs. n.39/2014 - Attuazione direttiva 2011/93/UE - "Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile"; pertanto dovrà provvedere alla richiesta del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art.25 del DPR n.313/2002 al soggetto cui intenda affidare attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'affidatario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

L'affidatario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio stabilita: € 100,00.= ;
- per ogni prestazione resa in maniera difforme dalle indicazioni e procedure fornite dall'Ufficio Politiche Sociali della stazione appaltante: € 100,00.= ;
- per ogni mancata sostituzione dell'operatore nei termini previsti (art.12): € 100,00 per ogni giornata di ritardo;
- per la mancata sostituzione dell'operatore richiesta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.13 del presente capitolato nei termini previsti: € 100,00.= per ogni giorno di ritardo;
- per la ritardata attivazione della sede operativa nel territorio della Provincia di Treviso (art.12 punto 11): € 200,00.= per ogni giorno di ritardo.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: cause di forza maggiore dimostrate; cause imputabili alla stazione appaltante.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art.1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- fallimento o concordato preventivo del prestatore di servizi, salvo diverse disposizioni legislative;
- nel caso in cui la stazione appaltante accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art.1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, quest'ultima potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del c.c. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la stazione appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art.1957 del c.c.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante

corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art.103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dalla stazione appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 21 - RECESSO

E' facoltà della stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dalla stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

ART. 22 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non sono opponibili all'Amministrazione, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art.1 del D.P.C.M n.187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare anche parzialmente il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 25 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Dirigente del Settore Lavoro e Servizi al Territorio della stazione appaltante, o altro successivamente comunicato.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n.50/2016 - limitatamente agli articoli applicabili in quanto servizio di cui all'allegato IX e più precisamente tra quelli di cui all'art. 142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art. 142 commi da 5- bis a 5 -nonies;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

ART.3 - IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

ART.8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART.10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART.11 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

ART.18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.19 - ESECUZIONE IN DANNO

ART.20 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART.21 - RECESSO

ART.22 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART.23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART.24 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART.25 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART.26 - CONTROVERSIE